

Inizio nuova attività di vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli (SCIA)

Di cosa si tratta?

L'inizio di attività di vendita al dettaglio di prodotti da parte di produttore/imprenditore agricolo **su aree pubbliche in forma itinerante e attraverso sito web** deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto n. 241 e s.m.i., **al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione; nel caso di vendita in locali, mediante distributori automatici o su aree pubbliche con posteggio** deve essere dichiarata **al Comune in cui si intende avviare l'attività**, competente per territorio, utilizzando l'apposita modulistica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) che viene compilata in regime di autocertificazione.

Le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e delle pene previste dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 e s.m.i. (reclusione da 1 a 3 anni) ove il fatto non costituisca più grave reato.

L'inizio dell'attività, in caso di vendita di prodotti agricoli alimentari effettuata in locali o mediante distributori automatici ubicati all'esterno dell'Azienda agricola, è subordinato alla preventiva presentazione della "Notifica" ai fini della registrazione ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE 852/2004 e della Determina della Regione Emilia-Romagna n. 16842 del 27/12/2011. Tale presentazione può avvenire soltanto ad ultimazione dei lavori all'interno dei locali e/o allestimento dei distributori automatici, nel caso si utilizzino tali modalità di vendita, compreso l'allestimento di tutti gli arredi e l'installazione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività.

Qualora la vendita venga esercitata **su superfici all'aperto** o di **altre aree private** di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità **nell'ambito dell'azienda agricola**, non è richiesta la presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Quali sono i vincoli per l'accesso al servizio?

Requisiti specifici

Morali di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i., all'art. 67 del D.Lgs 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia) e all'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001 e s.m.i., da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art. 2 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252): in caso di snc, tutti i soci; in caso di S.a.s., i soci accomandatari; in caso di Società di capitali (S.p.A., S.r.l.) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione;

Soggettivi : iscrizione dell'imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice Civile) al Registro Imprese della Camera di Commercio

Oggettivi (locali): rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali ed ai regolamenti edilizi, di polizia urbana e annonaria ed igienico-sanitaria.

Fiscali di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/2001: l'ammontare dei ricavi, derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalle rispettive aziende agricole, nell'anno solare precedente deve essere inferiore a .€ 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società.